

Considerato che la procedura per il recesso dall'unione di comuni prevista nello statuto dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve tiene conto delle previgenti disposizioni di legge regionali, le quali prevedevano che la Giunta regionale stabilisse la data di decorrenza del recesso;

Considerato che, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni dell'articolo 50 della l.r. 68/2011, la Regione non può fissare il termine di efficacia del recesso ma solo differirlo;

Considerato, tuttavia, che, nella propria deliberazione il comune di Rignano sull'Arno ha deliberato di recedere dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve con decorrenza dal 1° gennaio 2017 "in considerazione della necessità di garantire la necessaria continuità amministrativa e funzionale alle gestione associate in corso";

Considerato che in seguito all'adesione del comune di Rignano sull'Arno all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve non si sono determinate modifiche del territorio sul quale sono conferite le funzioni della Regione, e che pertanto non sussiste l'interesse regionale al differimento del termine di efficacia del recesso del comune di Rignano sull'Arno;

Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 1° settembre 2016;

A voti unanimi

DELIBERA

1. E' preso atto del recesso del comune di Rignano sull'Arno dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

2. Il presente atto è trasmesso:

- al Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

- ai Sindaci dei comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 19 settembre 2016, n. 913

D.G.R. 982/2012 - Sistema regionale di accredita-

mento delle Botteghe Scuola: approvazione Direttiva per l'Accreditamento delle Botteghe Scuola. Modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e successive modifiche ed integrazioni, che emana il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.32 del 17/04/2012 che approva il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 (PIGI) e preso atto che la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) all'art. 29, comma 1 prevede che gli strumenti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall'approvazione del medesimo;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 982 del 12/11/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4 dell'allegato A "Sistema regionale di accreditamento delle Botteghe-Scuola - Requisiti e modalità per l'accREDITAMENTO delle Botteghe-Scuola e modalità di verifica", che stabilisce che "per espletare le diverse fasi operative del procedimento la Regione si avvale di un soggetto esterno individuato tramite gara di appalto (d'ora in avanti "soggetto terzo")";

Considerato che il contratto con il soggetto esterno a cui è stata affidata la gestione del sistema di accreditamento delle Botteghe-Scuola, ai sensi della citata delibera, scade il 30 settembre 2016;

Ritenuto opportuno stabilire che, alla scadenza del contratto in essere con il soggetto terzo, a far data dal 1° ottobre, le fasi del procedimento di accreditamento siano espletate direttamente dalla Regione prevedendo altresì la possibilità di avvalersi, ove lo ritenga opportuno, e per lo svolgimento di specifiche attività, di un soggetto esterno individuato tramite gara di appalto;

Considerato pertanto necessario modificare l'allegato A della citata deliberazione DGR 982/2012 per apportare i conseguenti adeguamenti nonché i correttivi tecnici resi necessari dal mutato assetto organizzativo degli uffici della Giunta Regionale;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 8 settembre 2016;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, le modifiche all'allegato A alla delibera 982/2012 "Sistema regionale di accreditamento delle Botteghe-Scuola - Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Botteghe-Scuola e modalità di verifica", indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che le modifiche di cui al precedente punto decorrono dal 1 ottobre;

3. di allegare, per esigenze di coordinamento, il testo

dell'Allegato A alla citata delibera 982/2012 aggiornato con le modifiche di cui al punto precedente (allegato 2);

4. di rinviare al Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione Apprendistato, IeFP e Tirocini l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Allegato 1**Modifiche all'allegato A alla DGR 982/12 e ss.mm.ii.**

- Sul frontespizio

sostituire

“Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze”

“Settore Formazione e Orientamento”

con il seguente:

“Direzione Istruzione e Formazione”.

- All'articolo 4 “Rilascio dell'accreditamento”, pagina 11, quarto capoverso,

sostituire

“Per espletare le diverse fasi operative del procedimento la Regione si avvale di un soggetto esterno individuato tramite gara di appalto (d'ora in avanti “soggetto terzo”). Tale soggetto svolge le attività secondo le direttive ed il controllo regionale. Propone alla Regione gli esiti dell'istruttoria che vengono decisi ed adottati con decreto del dirigente regionale competente”

con il seguente:

“Le diverse fasi del procedimento sono espletate dal settore competente della Regione Toscana, che può avvalersi, ove ritenuto opportuno, e per lo svolgimento di specifiche attività, di un soggetto esterno individuato tramite gara di appalto, che eseguirà le attività secondo le direttive ed il controllo regionale”.

- All'articolo 4.1 “procedura di accreditamento”,
 - pagina 11, primo capoverso

eliminare

“della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze”

- pagina 11, terzo capoverso

sostituire

“il Soggetto terzo che cura il servizio di accreditamento per conto della Regione”

con il seguente:

“l'eventuale soggetto esterno, laddove individuato”;

- pagina 11, quarto capoverso

sostituire

“La Regione al ricevimento della domanda di accreditamento la protocolla e la trasmette al soggetto terzo.

Il soggetto terzo effettua su ciascuna domanda di accreditamento:....”

con il seguente:

“La Regione al ricevimento della domanda di accreditamento la protocolla ed effettua :...”

- pagina 11, ultimo capoverso

sostituire

“Al termine delle verifiche il soggetto terzo consegna alla Bottega-Scuola verificata e trasmette alla Regione il relativo verbale di verifica....”

con il seguente:

“Al termine delle verifiche la Regione consegna alla Bottega-Scuola verificata il verbale di verifica....”

ed eliminare

“della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze”

- pagina 12, primo capoverso

sostituire

“il soggetto terzo”

con

“la Regione”;

- pagina 12, secondo capoverso

sostituire

“al soggetto terzo”

con

“alla Regione”;

- pagina 12, terzo capoverso

sostituire

“del soggetto terzo”

con

“regionali”;

- All'articolo 4.2 “Comunicazione e gestione delle variazioni”

- pagina 12 primo capoverso

- eliminare

“con lettera raccomandata A.R.”,

- eliminare

“.....e contestualmente al soggetto terzo che gestisce il servizio di accreditamento per la Regione”;

- pagina 12 secondo capoverso

sostituire

“al soggetto terzo”

con

“alla Regione”.

- All'articolo 5.2 “Sistema dei controlli”, pagina 14 penultimo capoverso

sostituire

“dal soggetto terzo”

con “

dalla Regione”.

- All'articolo 5.3 “Verifiche periodiche finalizzate al mantenimento dell'accreditamento”

- pagina 14

eliminare

dal primo capoverso *“dal soggetto terzo”*

dal secondo capoverso *“del soggetto terzo”;*

- pagina 15 secondo capoverso, punto I

sostituire

- *“...le non conformità possono essere rilevate durante le verifiche on desk o durante le verifiche periodiche di audit. Il soggetto terzo, dopo aver registrato la situazione la comunica, alla Regione Toscana che provvede alle penalizzazioni previste all’art. 6.2 e alla Bottega-Scuola con indicazione dei i tempi entro i quali lo stesso deve provvedere a risolvere le non conformità (nel caso di verifiche periodiche di audit le non conformità sono segnalate nel verbale unitamente ai tempi entro i quali la Bottega-Scuola deve provvedere a risolvere le stesse). Tali tempi non potranno comunque superare i 2 mesi dalla comunicazione. Alla scadenza fissata, il soggetto terzo verifica la risoluzione delle non conformità. Se le non conformità sono risolte, l’azione di rilievo da parte del soggetto terzo si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier della Bottega-Scuola; qualora una o entrambe le non conformità non siano state risolte, il soggetto terzo provvede a registrare la situazione ed a comunicarla alla Regione Toscana che provvede alla sospensione dell’accreditamento della Bottega-Scuola fino alla risoluzione della/e non conformità”*
 - con il seguente:
- *“...le non conformità possono essere rilevate durante le verifiche on desk o durante le verifiche periodiche di audit. La Regione Toscana, dopo aver rilevato le non conformità, le comunica alla Bottega-Scuola con indicazione dei i tempi entro i quali la stessa deve provvedere a risolvere le non conformità (nel caso di verifiche periodiche di audit le non conformità sono segnalate nel verbale unitamente ai tempi entro i quali la Bottega-Scuola deve provvedere a risolvere le stesse) e provvede altresì all’applicazione delle penalizzazioni previste all’art. 6.2. I tempi entro i quali devono essere risolte le non conformità non potranno comunque superare i 2 mesi dalla comunicazione. Alla scadenza fissata, la Regione Toscana verifica la risoluzione delle non conformità. Se le non conformità sono risolte, l’azione di rilievo si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier della Bottega-Scuola; qualora una o entrambe le non conformità non siano state risolte, la Regione Toscana provvede alla sospensione dell’accreditamento della Bottega-Scuola fino alla risoluzione della/e non conformità”.*
 - pagina 15 secondo capoverso, punto II

sostituire

“...il soggetto terzo, dopo aver registrato la situazione la comunica alla Regione Toscana che provvede alle penalizzazioni previste dall’art. 6.2 ed a sospendere l’accreditamento fino alla soluzione delle non conformità rilevate. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l’esito di sospensione proposto dal soggetto terzo e deve comunque essere sanata della Bottega-Scuola entro 12 mesi pena la revoca dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 7 tabella D, lettera D10”.

con il seguente:

“...la Regione Toscana provvede alle penalizzazioni previste dall’art. 6.2 ed a sospendere l’accreditamento fino alla soluzione delle non conformità rilevate. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l’esito di sospensione e deve comunque essere sanata dalla Bottega-Scuola entro 12 mesi pena la revoca dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 7 tabella D, lettera D10”

- All'articolo 5.4 “Procedura di risoluzione dell non conformità rilevate”
 - pagine 15-16, punto I

sostituire

“Adempimenti della Bottega-Scuola: Entro il termine indicato dal soggetto terzo nel verbale e, comunque, entro 2 mesi dalla data dello stesso, la Bottega-Scuola comunica con raccomandata A.R. alla Regione e contestualmente al soggetto terzo di aver sanato le non conformità e dichiara la propria disponibilità a programmare un eventuale ulteriore audit. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato l'apposito modello predisposto dal competente Settore della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze della Regione Toscana. Allegata a tale comunicazione, la Bottega-Scuola deve inviare al soggetto terzo l'eventuale documentazione che attesti la risoluzione della non conformità (solo qualora necessaria/richiesta a seconda della tipologia delle non conformità sanate). La comunicazione deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui la Bottega-Scuola abbia provveduto a sanare tutte le non conformità rilevate e verbalizzate dal soggetto terzo.

Adempimenti della Regione Toscana: La verifica della risoluzione delle non conformità può essere eseguita con due diverse modalità: on desk ed in loco.

Il soggetto terzo effettua una verifica on desk sulla documentazione allegata alla comunicazione di cui al citato modello di autocertificazione. La Regione si riserva comunque di estrapolare un campione sulla cui base il soggetto terzo procederà a tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità secondo quanto dichiarato della Bottega-Scuola.

A seguito della verifica (on desk o in loco), il soggetto terzo provvede all'aggiornamento della banca dati.”

con il seguente:

“Adempimenti della Bottega-Scuola: Entro il termine indicato nel verbale e, comunque, entro 2 mesi dalla data dello stesso, la Bottega-Scuola comunica alla Regione di aver sanato le non conformità e dichiara la propria disponibilità a programmare un eventuale ulteriore audit. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato l'apposito modello predisposto dal competente Settore della Regione Toscana. Allegata a tale comunicazione, la Bottega-Scuola deve inviare l'eventuale documentazione che attesti la risoluzione della non conformità (solo qualora necessaria/richiesta a seconda della tipologia delle non conformità sanate).

La comunicazione deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui la Bottega-Scuola abbia provveduto a sanare tutte le non conformità rilevate e verbalizzate.

Adempimenti Regione Toscana: La verifica della risoluzione delle non conformità può essere eseguita con due diverse modalità: on desk ed in loco.

La Regione effettua una verifica on desk sulla documentazione allegata alla comunicazione di cui al citato modello di autocertificazione.

La Regione si riserva comunque di estrapolare un campione sulla cui base procederà a tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità secondo quanto dichiarato dalla Bottega-Scuola.

A seguito della verifica (on desk o in loco), la Regione provvede all'aggiornamento della banca dati”

- pagina 16, punto II, primo capoverso
 - eliminare

“con raccomandata A.R.”

- eliminare:

“e contestualmente al soggetto terzo”

“della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze”

“al soggetto terzo”

- pagina 16, punto II, secondo capoverso

eliminare

“incaricare il soggetto terzo a”

- pagina 16, punto II, ultimo capoverso

eliminare

“dal soggetto terzo”.

- All'articolo 6.2 “Gestione del monte crediti”, pagina 17, ultimo capoverso

eliminare

“dal soggetto terzo o”

- All'articolo 7 “Cause di sospensione e revoca dell'accreditamento”
 - pagina 22, primo capoverso

sostituire

“revocato”

con

“sospeso”

- pagina 22, tabella C – punto C.1

sostituire

“dal soggetto terzo”

con

“dalla Regione”;

- pagina 22, tabella C – punto C.6

eliminare

“comma 1”

“lett. a) e b)”;

- pagina 22, secondo capoverso,

sostituire

“Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze”

con

“Regione”;

- pagina 22, terzo capoverso,

sostituire

“..comma 1, lettera b)..”

con

“comma 2”;

- pagina 24, tabella D – punto D.9,

sostituire

“del soggetto terzo”

con il seguente:

“l'eventuale soggetto esterno, laddove individuato, così come previsto all'art. 4”;

- pagina 24, primo capoverso,

sostituire

“del competente settore della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze”

con

“del settore competente della Regione Toscana”;

- pagina 24 ultimo capoverso,

sostituire

“al soggetto terzo”

con

“alla Regione”.

- All'articolo 10 “Controversie”, pagina 25

sostituire

“Eventuali contestazioni mosse dalla Bottega-Scuola all’operato ed alle rilevazioni del soggetto terzo devono essere presentate al competente Settore della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, entro 30 giorni dall’evento che ha generato la contestazione.

Qualora la Bottega-Scuola abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica in loco condotta dal soggetto terzo, deve richiederne la registrazione nell’apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente l’audit ed i suoi esiti, rivolta direttamente alla Regione non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di audit.

Al fine di risolvere la controversia, il competente Settore della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.....”

con il seguente:

“Eventuali contestazioni mosse dalla Bottega-Scuola devono essere presentate al Settore competente della Regione Toscana, entro 30 giorni dall’evento che ha generato la contestazione.

Qualora la Bottega-Scuola abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica in loco, deve richiederne la registrazione nell’apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente l’audit ed i suoi esiti, non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di audit.

Al fine di risolvere la controversia, il settore competente della Regione Toscana può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.....”.

Allegato 2



Direzione Istruzione e Formazione

Allegato A

Sistema regionale di accreditamento delle Botteghe-Scuola

*Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Botteghe-Scuola
e modalità di verifica*

INDICE

Premessa

1. Obbiettivi

2. Destinatari dell'accreditamento

3. Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento delle Botteghe-Scuola

Criterio I: la struttura organizzativa ed amministrativa della Bottega-Scuola

Criterio II: la struttura logistica della Bottega-Scuola

4. Rilascio dell'accreditamento

4.1 Procedura di accreditamento

4.2 Comunicazione e gestione delle variazioni

5. Validità dell'accreditamento e sistema dei controlli

5.1. Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento

5.2. Sistema dei controlli

5.3. Verifiche periodiche finalizzate al mantenimento dell'accreditamento

5.4. Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate

6. Monte crediti

6.1 Determinazione del monte crediti standard e del monte crediti aggiuntivo

6.2 Gestione del Monte crediti

7. Cause di sospensione e revoca dell'accreditamento

8. Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o sospensione dell'accreditamento

9. Rinuncia all'accreditamento

10. Controversie

PREMESSA

Con l'art 23 della legge regionale 53/2008 sono state istituite le "Botteghe-Scuola" che sono imprese del settore dell'artigianato artistico e tradizionale dirette da un "Maestro Artigiano", la cui qualifica è disciplinata dall'art. 22 della l.r. 53/2008 e dagli artt. 9 e 10 del D.P.G.R. 55/R/2009 (regolamento di attuazione della LR 53/2008).

Il comma 2 dell'art. 23 della L.R. 53/2008 prevede che "la bottega-scuola può svolgere attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione, con le modalità di cui alla l.r. 32/2002".

Con la presente procedura d'accreditamento, la Regione Toscana individua i requisiti minimi che le "botteghe-scuola" devono possedere per garantire standard minimi di qualità, a garanzia dell'utenza e di una corretta gestione dei fondi pubblici.

1. Obiettivi

Costruire un **sistema formativo basato sulla figura del Maestro Artigiano** che consenta di:

- salvaguardare settori e tecniche produttive a rischio scomparsa;
- fornire una prima risposta al problema della trasmissione di impresa e del ricambio generazionale nel settore dell'artigianato artistico;
- ampliare le conoscenze tecniche e materiche con il fine ultimo di creare nuova imprenditorialità nel settore.

2. Destinatari dell'accREDITAMENTO

Sono tenute all'accREDITAMENTO le "Botteghe-Scuola" dirette da un "Maestro Artigiano" - con sedi localizzate in Toscana - che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, nel proprio settore artigianale, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002, e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficino di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).

3. Dispositivo operativo dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle Botteghe-Scuola

La "Bottega-Scuola" deve essere diretta da un "Maestro Artigiano" in qualità di titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

Il "Maestro Artigiano" può formare un ATI con un'Agenzia formativa accREDITATA dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i. per l'erogazione dei corsi di formazione. Nel tal caso le responsabilità sull'erogazione di detti corsi è solidale.

L'attività formativa può essere effettuata sia nella "Bottega-Scuola" che in altri luoghi necessari per la specifica formazione. Tali luoghi devono essere funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa del Maestro Artigiano. I luoghi in cui si svolge la formazione devono rispettare le specifiche normative in materia di sicurezza e gli allievi devono essere assicurati ai fini INPS e INAIL.

La Bottega Scuola può erogare attività di formazione esclusivamente nel proprio settore artigianale e, nel caso di percorsi formativi "dovuti per legge" ⁽¹⁾, a non più di due allievi per progetto formativo.

⁽¹⁾ I percorsi cosiddetti "dovuti per legge" sono i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di qualifiche o di singole competenze necessarie allo svolgimento di attività lavorative/professionali ed in quanto tali disciplinati da specifiche normative di settore comunitarie, nazionali e regionali.

Criterio I: la struttura organizzativa ed amministrativa della Bottega-Scuola

Requisito I.1: Situazione economico-finanziaria della BOTTEGA-SCUOLA

<i>Istruttoria di accreditamento</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>indicazioni per mantenimento</i>
<p>I.1.1 l'impresa Bottega-Scuola non deve trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni: stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né deve esservi in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni</p> <p>nei confronti del legale rappresentante e del Maestro Artigiano:</p> <p>I.1.2.a) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;</p> <p>I.1.2.b) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi;</p> <p>I.1.2.c) non devono essere pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del D.Leg. 159/2011.</p>	<p>dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p> <p>dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione del certificato del Tribunale - Sezione fallimentare.</p> <p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione - effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste - del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>	<p>Rinnovo periodico dell'autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento) La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p> <p>Rinnovo periodico dell'autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento) La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento</i>			<i>indicazioni per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
I.1.3 Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione dei certificati di regolarità contributiva	Rinnovo periodico dell'autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento) La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento
I.1.4 Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale.	dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione dell'attestazione di Regolarità Fiscale	rinnovo periodico dell'autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento) La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento.

Requisito I.2: Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento		
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta
<p>I.2.1 il Maestro Artigiano deve possedere le seguenti caratteristiche:</p> <p>I.2.1.a) deve essere titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività, secondo quanto previsto dall'art. 22 L.R. 53/08;</p> <p>I.2.1.b) deve svolgere personalmente l'attività di docenza <i>nelle materie di competenza del suo settore specifico</i>;</p> <p>I.2.1.c) deve essere presente nell'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano, tenuto presso la GRAT, conseguita nei modi e nella forma previsti dal comma 5 dell'art. 22 della L.R. 53/2008;</p>	<p>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione di Maestro Artigiano, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti + curriculum vitae</p>	<p>verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p> <p>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione. Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

Criterio II: la struttura logistica della Bottega-Scuola

Requisito II.1: Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento</i>			<i>indicazioni per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
<p>II.1.1 Il "set minimo" di locali in disponibilità della Bottega-Scuola deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <p>II.1.1.a) avere una superficie netta complessiva di almeno 30 mq, comprensiva di servizi igienici, dei quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ almeno 10 mq, per allievo <p>II.1.1.b) garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali (anche attraverso indicazioni grafiche per il pubblico).</p> <p>II.1.2 La disponibilità di tutti i locali deve essere garantita da titolo di proprietà oppure da uno dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ contratto di locazione ➤ contratto di comodato <p>Tali atti devono riportare l'indicazione della metratura di ciascuno dei locali, i dati identificativi del fornitore, la garanzia di una disponibilità esclusiva di durata almeno triennale.</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p> <p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p> <p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>Rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di dichiarazioni sostitutive richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p> <p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

<i>Istruttoria di accreditamento</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>indicazioni per mantenimento</i>
<p>II.1.3 In tutti i locali in disponibilità della Bottega-Scuola deve essere garantito il rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche), della normativa in materia di prevenzione incendi, della normativa antinfortunistica.</p> <p>In tutti i locali in disponibilità della Bottega-Scuola devono essere presenti:</p> <p>II.1.3.a) il Documento Valutazione dei Rischi;</p> <p>II.1.3.b) il piano di emergenza ed evacuazione;</p> <p>II.1.3.c) l'atto di nomina del medico competente (quando previsto dalla normativa vigente – D.Lgs. 81/2008);</p> <p>II.1.3.d) l'atto di nomina dei lavoratori incaricati dell'attuazione di misure di prevenzione incendi (nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione);</p> <p>II.1.3.e) il certificato prevenzione incendi (ove previsto);</p> <p>II.1.3.f) i verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti.</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvenuta elaborazione della relazione sulla valutazione dei rischi da parte del responsabile della sicurezza e del piano di sicurezza. Il Documento Valutazione dei Rischi deve espressamente prevedere la Valutazione del Rischio per l'attività di Formazione (anche se l'attività prevalente è diversa dalla formazione); - Redazione del piano di emergenza ed evacuazione (<i>ove previsto</i>); - nominativo del medico competente (nei casi previsti dalla normativa); - nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione di misure di prevenzione incendi (nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione); - possesso certificato prevenzione incendi o atto che dimostra la sua richiesta agli organi competenti; - possesso verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti. 	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di dichiarazioni sostitutive richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

<i>Istruttoria di accreditamento</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>indicazioni per mantenimento</i>
<p>II.1.4 La Bottega-Scuola deve avere la disponibilità dei seguenti arredi e attrezzature:</p> <p>II.1.4.a) 1 PC collegato ad Internet</p> <p>II.1.4.b) 1 stampante;</p> <p>II.1.4.c) linea telefonica fissa</p> <p>II.1.4.d) 1 postazione di lavoro per allievo adeguata al tipo di attività</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di dichiarazioni sostitutive richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>
<p>II.1.5 La disponibilità di arredi e attrezzature deve essere garantita per almeno 1 anno da titolo di proprietà oppure da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ contratto di locazione, oppure ➢ contratto di comodato, oppure ➢ convenzione uso esclusivo <p>che riporti almeno la descrizione del/dei beni e i dati identificativi del fornitore.</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

<i>Istruttoria di accreditamento</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>indicazioni per mantenimento</i>
II.1.6 Deve essere garantita la verificabilità e l'accessibilità sia dei locali sia delle attrezzature	Dichiarazione di disponibilità del soggetto proprietario (o comunque, del soggetto titolato a dare tale disponibilità) a consentire sopralluoghi.	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco	Rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di autocertificazioni richieste) Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco

4. Rilascio dell'accreditamento

Le Botteghe-Scuola accedono alle procedure di accreditamento tramite domanda presentata alla Regione Toscana.

Il procedimento per l'accreditamento ha una durata massima di 60 giorni.

L'istanza di accreditamento viene accolta e l'accreditamento concesso nel caso in cui tutti gli indici soglia previsti nel dispositivo operativo in riferimento ai requisiti necessari per l'accesso siano rispettati (cfr. Articolo 3 Dispositivo operativo dei requisiti). Il sistema di valutazione dell'istanza di accreditamento non prevede attribuzione di alcun punteggio connesso a tali requisiti minimi di ingresso (sistema ON/OFF).

Le diverse fasi del procedimento sono espletate dal settore competente della Regione Toscana, che può avvalersi, ove ritenuto opportuno, e per lo svolgimento di specifiche attività, di un soggetto esterno individuato tramite gara di appalto, che eseguirà le attività secondo le direttive ed il controllo regionale.

Sulla base degli esiti delle istruttorie di accreditamento è istituito l'elenco regionale delle "Botteghe-Scuola" accreditate per svolgere attività di formazione.

4.1 Procedura di accreditamento

La domanda di accreditamento è presentata dalla Bottega-Scuola al competente Settore della Regione Toscana, a partire dalla data in cui viene reso disponibile il formulario online necessario per la predisposizione della domanda stessa.

A partire da tale data, le domande di accreditamento possono essere presentate in qualsiasi momento.

Sono in ogni caso inammissibili le domande di accreditamento presentate da Botteghe-Scuola che abbiano un qualsiasi rapporto – in qualità di controllati o controllori - con l'eventuale soggetto esterno, laddove individuato.

La Regione al ricevimento della domanda di accreditamento la protocolla ed effettua:

- (a) una verifica di ammissibilità / istruttoria nella quale viene esaminata la conformità della documentazione prodotta e la corrispondenza con i requisiti del dispositivo operativo;
- (b) una verifica in loco presso la Bottega-Scuola per gli opportuni accertamenti e verifiche da parte di un team di esperti (almeno 2).

Al termine delle verifiche la Regione consegna alla Bottega-Scuola verificata il verbale di verifica, comprendente eventuali osservazioni tecniche finalizzate al miglioramento dalla Bottega-Scuola. Sulla base del verbale la Regione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, decide dell'accreditamento dalla Bottega-Scuola mediante decreto del dirigente del competente Settore.

Qualora durante l'iter di accreditamento vengano richieste delle integrazioni alla Bottega-Scuola, il termine di scadenza sarà sospeso fino al ricevimento delle integrazioni.

Relativamente alla verifica in loco di cui al punto (b), la Regione è tenuta a comunicare per iscritto a ciascuna Bottega-Scuola almeno 10 giorni prima la realizzazione della verifica stessa:

- ❑ la data di effettuazione della verifica in loco;
- ❑ i nominativi dei propri operatori che effettueranno tale verifica e, tra questi, il responsabile del team;
- ❑ gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto), i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento).

Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, la Bottega-Scuola avesse la necessità di spostare la data programmata per la verifica in loco, deve farne tempestiva richiesta alla Regione. Tale facoltà è esercitabile per una sola volta.

L'irreperibilità dei responsabili di una Bottega-Scuola che renda impossibile agli operatori regionali l'individuazione di una data per l'effettuazione della verifica di cui al punto (b) sopra citato, determina il rigetto della domanda di accreditamento.

In caso di rigetto della domanda, la Bottega-Scuola non può presentare una nuova domanda prima di sei mesi dal provvedimento.

In caso di rigetto della domanda per due volte, la Bottega-Scuola non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto.

Qualora una Bottega-Scuola, che non abbia ottenuto l'accreditamento, pubblicizzi se stessa come accreditata dalla Regione Toscana incorrerà nel divieto di presentare domanda di accreditamento nei due anni successivi, oltre a dover cessare immediatamente tale forma di promozione.

4.2 Comunicazione e gestione delle variazioni

Qualora la Bottega-Scuola effettui variazioni - rispetto ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di accreditamento o successivamente ad essa - relativamente alle strutture ed ai relativi indirizzi, alla figura del legale rappresentante, alla figura del Maestro Artigiano, deve comunicarle alla Regione, entro 10 giorni dalla data dell'avvenimento.

Inoltre, la Bottega-Scuola dovrà inviare alla Regione anche tutta la documentazione relativa alle modifiche intervenute, ovvero:

- nel caso di modifica di strutture e indirizzi la Bottega-Scuola, oltre a comunicare i nuovi recapiti, dovrà inviare le dichiarazioni relative alla sicurezza, alla disponibilità ai sopralluoghi nei locali ed ai titoli di disponibilità;
- nel caso di variazione del legale rappresentante, la Bottega-Scuola dovrà inviare la dichiarazione che attesti il possesso dei punti a), b) e c) del requisito I.1.2 di cui all'articolo 3 "Dispositivo operativo dei requisiti";
- nel caso di variazione della figura di presidio di Maestro Artigiano, la Bottega-Scuola dovrà inviare la dichiarazione che attesti il possesso dei punti a), b) e c) del requisito I.1.2 e quanto previsto dal requisito I.2.1 di cui all'articolo 3 "Dispositivo operativo dei requisiti";
- in caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare un passaggio dell'accreditamento

dal vecchio al nuovo soggetto occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità tra i soggetti. Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (art. 2504 bis), si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente.

La mancata comunicazione entro i termini stabiliti delle variazioni, comporterà la sospensione dall'accREDITAMENTO.

E' disponibile sul sito regionale un documento che riassume la procedura relativa alle variazioni.

5. Validità dell'accREDITAMENTO e sistema dei controlli

L'accREDITAMENTO viene concesso e rimane valido permanentemente, purché persistano i requisiti necessari e si rispettino le condizioni più sotto specificate.

5.1 Condizioni per la permanenza nel sistema di accREDITAMENTO

La Bottega-Scuola accREDITATA permane nel sistema di accREDITAMENTO, se dimostra di essere in grado di mantenersi su livelli minimi di qualità fissati dal sistema e se non esaurisce il "monte crediti" che viene attribuito a tutte le Botteghe-Scuola al momento dell'acquisizione dell'accREDITAMENTO.

Al momento della concessione dell'accREDITAMENTO verrà infatti assegnato alla Bottega-Scuola un monte crediti pari a 20 punti.

Qualora la Bottega-Scuola esaurisca il proprio "monte crediti" standard di 20 punti per il sommarsi di penalizzazioni di diversa entità ne conseguirà la revoca dell'accREDITAMENTO con divieto di ripresentazione della domanda per 2 anni.

Qualora invece la Bottega-Scuola, al quale sia stata comminata una penalizzazione comportante una riduzione del "monte crediti standard", non incorra in infrazioni/irregolarità nei 2 anni successivi dall'ultimo atto di penalizzazione, il punteggio del "monte crediti standard" sarà aumentato di 5 punti. Il punteggio risultante non potrà in ogni caso superare i 20 punti.

Il procedimento sarà ripetibile di due anni in due anni fino al raggiungimento del totale massimo di 20 punti del "monte crediti standard".

5.2 Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli si articola in:

- a) controlli periodici on desk relativi alle autocertificazioni, ed al corretto mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO;
- b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
- c) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso alla Bottega-Scuola.

I controlli di cui al punto a) sono condotti:

- 1) mediante verifica annuale on desk della validità temporale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificato presentate e mediante controllo a campione sulla veridicità delle stesse; la tempistica dei rinnovi varierà a seconda del tipo di dichiarazione sostitutiva. In particolare per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il rinnovo deve essere prodotto entro 1 anno + 30 giorni (solari), a partire dalla data riportata sulla dichiarazione presentata da rinnovare; per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazione la scadenza delle stesse coincide con il termine di scadenza di validità delle certificazioni che tali dichiarazioni sostituiscono ed il rinnovo deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi a tale scadenza. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente direttiva;
- 2) mediante controlli annuali su segnalazione in relazione al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento.

I controlli di cui al punto b) sono condotti mediante la messa a punto di un sistema procedurale di interfaccia e comunicazione con le Province, i Circondari, i Settori regionali, i soggetti titolari di sovvenzioni globali che gestiscono e controllano le diverse attività (finanziate e riconosciute). A tal fine ciascun Organismo intermedio individua un referente che svolga la funzione di interfaccia con la Regione per la gestione dei flussi informativi.

Tale referente provvederà a dare tempestiva ed ufficiale comunicazione alla Regione dell'irregolarità riscontrata, comunque ricompresa nella casistica di cui all'articolo 6.2.

La rilevazione e verbalizzazione, effettuata dall'Amministrazione regionale o provinciale nell'ambito dei controlli in itinere di propria competenza, di irregolarità compiute da una Bottega-Scuola nella gestione di attività di formazione finanziate, o riconosciute ai sensi dell'articolo 17 della L.R.T. 32/2002 - o comunque, la rilevazione di comportamenti scorretti intervenuti in fase di avvio, gestione e rendicontazione dei progetti - comporta l'applicazione dello specifico sistema di sanzioni di cui all'articolo 6.2.

I controlli di cui al punto c) sono effettuati sulla base di un campionamento annuale, effettuato dalla Regione, che tenga conto di diverse variabili connesse alla tipologia delle Botteghe-Scuola ed alla distribuzione territoriale. Il campione annuale deve essere pari almeno al 10% delle Botteghe-Scuola accreditate. Altri audit possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche. Per tali controlli si veda il successivo articolo 5.3.

Fra il terzo ed il quinto anno dalla prima concessione dell'accreditamento (e successivamente all'ultimo audit effettuato) viene in ogni caso sempre effettuata una verifica completa della situazione della Bottega-Scuola accreditata con specifico audit.

5.3 Verifiche periodiche finalizzate al mantenimento dell'accreditamento

Le verifiche periodiche di audit effettuate – sulla base di una campionatura o di segnalazioni da parte degli Organismi intermedi - hanno la finalità di accertare tramite visita in loco il mantenimento dei requisiti minimi per l'accreditamento previsti nel dispositivo dei requisiti.

La registrazione di tali verifiche avverrà mediante la redazione di verbali firmati dagli operatori che effettuano l'audit e controfirmato dal legale rappresentante o dal Maestro Artigiano della Bottega-Scuola. Tutte le registrazioni che riguardano l'audit devono essere firmate da entrambe le parti.

A seguito delle attività di controllo possono verificarsi le seguenti situazioni di non conformità relative a requisiti del Dispositivo e l'applicazione delle relative sanzioni:

- I. la non conformità riguarda al massimo due punti relativi ai contenuti dei requisiti:
le non conformità possono essere rilevate durante le verifiche on desk o durante le verifiche periodiche di audit. La Regione Toscana, dopo aver rilevato le non conformità, le comunica alla Bottega-Scuola con indicazione dei tempi entro i quali la stessa deve provvedere a risolvere le non conformità (nel caso di verifiche periodiche di audit le non conformità sono segnalate nel verbale unitamente ai tempi entro i quali la Bottega-Scuola deve provvedere a risolvere le stesse) e provvede altresì all'applicazione delle penalizzazioni previste all'art. 6.2. I tempi entro i quali devono essere risolte le non conformità non potranno comunque superare i 2 mesi dalla comunicazione. Alla scadenza fissata, la Regione Toscana verifica la risoluzione delle non conformità. Se le non conformità sono risolte, l'azione di rilievo si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier della Bottega-Scuola; qualora una o entrambe le non conformità non siano state risolte, la Regione Toscana provvede alla sospensione dell'accreditamento della Bottega-Scuola fino alla risoluzione della/e non conformità;
- II. la non conformità riguarda tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti:
la Regione Toscana provvede alle penalizzazioni previste dall'art. 6.2 ed a sospendere l'accreditamento fino alla soluzione delle non conformità rilevate. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l'esito di sospensione e deve comunque essere sanata dalla Bottega-Scuola entro 12 mesi pena la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 tabella D, lettera D10.

5.4 Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate

- I. Risoluzione di non conformità riguardanti massimo due punti relativi ai contenuti dei requisiti
Adempimenti della Bottega-Scuola: Entro il termine indicato nel verbale e, comunque, entro 2 mesi dalla data dello stesso, la Bottega-Scuola comunica alla Regione di aver sanato le non conformità e dichiara la propria disponibilità a programmare un eventuale ulteriore audit. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato l'apposito modello predisposto dal competente Settore della Regione Toscana. Allegata a tale comunicazione, la Bottega-Scuola deve inviare l'eventuale documentazione che attesti la risoluzione della non conformità (solo qualora necessaria/richiesta a seconda della tipologia delle non conformità sanate).
La comunicazione deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui la Bottega-Scuola abbia provveduto a sanare tutte le non conformità rilevate e verbalizzate.

Adempimenti della Regione Toscana: La verifica della risoluzione delle non conformità può essere eseguita con due diverse modalità: on desk ed in loco.

La Regione effettua una verifica on desk sulla documentazione allegata alla comunicazione di cui al citato modello di autocertificazione.

La Regione si riserva comunque di estrapolare un campione sulla cui base procederà a tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità secondo quanto dichiarato dalla Bottega-Scuola.

A seguito della verifica (on desk o in loco), la Regione provvede all'aggiornamento della banca dati.

Sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità: Per tutto quello che concerne le sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità, si rimanda alle disposizioni contenute al precedente articolo 5.3.

II. Risoluzione di non conformità riguardanti tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti

Adempimenti della Bottega-Scuola: Entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del verbale nel quale sono state rilevate le non conformità, la Bottega-Scuola deve comunicare alla Regione la soluzione delle non conformità che hanno comportato la sospensione nonché la disponibilità per un ulteriore audit. Tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello apposito predisposto dal competente Settore della Regione Toscana. Allegata a tale comunicazione, la Bottega-Scuola deve inviare l'eventuale documentazione necessaria/richiesta che attesti la risoluzione delle non conformità.

La Regione si riserva comunque la possibilità di realizzare tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità.

La comunicazione di risoluzione delle non conformità deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui la Bottega-Scuola abbia provveduto a sanare tutte le non conformità rilevate e verbalizzate.

6. Monte crediti

6.1 Determinazione del monte crediti

Il monte crediti standard pari a 20 punti viene assegnato al momento della concessione dell'accREDITamento a tutte le Botteghe-Scuola.

6.2 Gestione del Monte crediti

Casistica delle irregolarità e quantificazione delle penalizzazioni.

Si indicano di seguito le irregolarità che producono penalizzazioni, ovvero sottrazione di punteggi da tale monte crediti.

ATTRIBUZIONE DI NON CONFORMITÀ		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
Per ogni attribuzione di una Non Conformità sui requisiti	-1	Rilevate sia in sede di verifica in loco (audit di sorveglianza) che su l'invio della documentazione cartacea prevista dalla presente normativa (verifiche on desk)
Le variazioni anagrafiche comunicate in sede di verifica in loco o dopo l'invio della comunicazione della data della verifica in loco verranno considerate come Non Conformità	-2	Variazioni di cui all'art. 4.2 della presente normativa.
Non Conformità riguardante i locali	-2	Per ogni punto del criterio II non conforme

Le non conformità una volta rilevate comportano l'immediata decurtazione dei punti. Tali non conformità se non vengono risolte nei tempi e nelle modalità stabilite dall'amministrazione regionale determinano la sospensione dell'accreditamento così come previsto dall'art. 7 Tab. C punti C1 e C2.

Nel caso d'irregolarità rilevate nell'ambito delle attività di Pubblicizzazione, Avvio, Gestione e Rendicontazione di un progetto in partenariato, la penalizzazione viene applicata per intero a ciascun partner accreditato.

PUBBLICIZZAZIONE PERCORSO RICONOSCIUTO IN ASSENZA DI RICONOSCIMENTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
Pubblicizzazione di corsi dichiarati riconosciuti dalla Bottega-Scuola formativo, in assenza di riconoscimento provinciale.	-10	La sanzione si applica anche se la domanda di riconoscimento è stata presentata ed è in corso di valutazione.

AVVIO PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
Rinuncia alla realizzazione del progetto.	- 5	Non è compresa in questa casistica l'impossibilità alla realizzazione del progetto
Carenza e difformità delle informazioni previste dalle "procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni" nella pubblicizzazione degli interventi	- 5	
Ammissione ai percorsi formativi di allievi non in possesso dei requisiti richiesti	-5	<p>I requisiti sono da intendersi sia nel senso dell'ammissibilità alle assi del POR (o di altre fonti di finanziamento) sia nel senso degli standard formativi di percorso (titoli di istruzione/formazione ecc.).</p> <p>La mancata corrispondenza deve risultare chiara dai documenti di</p>

		iscrizione. I titoli di istruzione/formazione necessari devono essere richiesti.
--	--	---

GESTIONE PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Avvenuta revoca del finanziamento per i progetti finanziati o del riconoscimento per i progetti riconosciuti secondo la vigente normativa	- 10	
<p>Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto approvato relativamente a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature e caratteristiche locali - Docenti <p>Irregolarità riferibili ai locali riguardanti anche violazioni della normativa in materia di sicurezza</p>	<p>- 5</p> <p>- 8</p>	<p>In relazione al principio di garanzia dell'utenza si ritiene importante conservare la constatazione di inadeguatezze/non corrispondenze del progetto rilevate (e verbalizzate) in sede di verifica in loco, conservando altresì l'aggravio in relazione a violazioni della normativa sulla sicurezza.</p>
Gravi irregolarità nella tenuta della registrazione degli allievi	- 10	<p>Per irregolarità gravi è da intendersi, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza dei registri - ripetuta assenza di firme - cancellature - fogli strappati - altre forme evidenti di manipolazione - Non rispondenza degli allievi presenti o delle attività in corso rispetto a quanto indicato nei registri

Assenza della necessaria autorizzazione alle variazioni all'attività formativa così come previsto nelle "procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni"	- 5	
Mancato rispetto delle disposizioni in materia di affidamento a terzi	- 3	
Ritardo nella consegna di documentazione e dati relativi all'attuazione del progetto, richiesti dall'Amministrazione, rispetto ai termini stabiliti	- 5	
Irregolarità nell'attuazione delle procedure di riconoscimento crediti ed attestazione delle competenze sulla base della relativa normativa	- 5	

RENDICONTAZIONE PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Ritardo nella consegna del rendiconto / documentazione di chiusura rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.	- 5	
Ritardo nella consegna delle integrazioni/chiarimenti richiesti sul rendiconto / documentazione di chiusura rispetto al termine stabilito dall'Amministrazione per la presentazione delle integrazioni	- 5	

Differenza tra importo rendicontato ed importo riconosciuto a verifica \geq del 20% dell'importo rendicontato (Non si applica nel caso di progetti con rendicontazione a costi standard)	- 5	Si tratta della differenza fra l'importo rendicontato dall'agenzia e l'importo effettivamente riconosciuto dopo la verifica, ossia dopo l'atto di chiusura del progetto. In sostanza "misura" l'importo dei tagli sul rendiconto e quindi delle spese inammissibili.
--	-----	--

SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Sospensione accreditamento	- 5	

7. Cause di Sospensione e Revoca dell'accreditamento

L'accreditamento è sospeso nei casi indicati nella seguente tabella C.

Tabella C – Causa Sospensione dell'accreditamento

TIPO	ESITO
C.1 La Bottega-Scuola non risolve le non conformità riguardanti uno o due punti relativi ai contenuti dei requisiti di cui all'art. 3 entro il termine fissato dalla Regione (vedi art. 5.3.I)	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.2 La Bottega-Scuola presenta non conformità riguardanti tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti di cui all'art. 3	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.3 Il legale rappresentante o il Maestro Artigiano della Bottega-Scuola perda i requisiti di integrità e correttezza di cui all'art. 3 ai punti I.1.2.a) , I.1.2.b) e I.1.2.c)	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.4 La Bottega-Scuola si viene a trovare in una procedura concorsuale o in liquidazione volontaria. In caso di liquidazione volontaria non si applica la penalità prevista dall'art. 6.2 – tabella “Sospensione accreditamento”.	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.5 La Bottega-Scuola sia coinvolta in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche; in tal caso l'accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.6 La Bottega-Scuola compia gravi irregolarità, segnalate delle amministrazioni provinciali, nell'ambito dei controlli di propria competenza, nella gestione di attività di formazione di cui all'articolo 17 della LR 32/2002.	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.7 Mancata comunicazione delle variazioni entro i termini stabiliti dall'art 4.2	decreto di sospensione adottato dalla Regione

La sospensione dell'accreditamento e la re-immissione in accreditamento vengono disposti con decreto del dirigente del competente Settore della Regione.

La Bottega-Scuola cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione ai bandi per chiamata di progetti per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari e, non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della LR 32/2002.

I soggetti beneficiari di finanziamenti a domanda individuale per la partecipazione ad attività formative non potranno iscriversi a corsi tenuti da Botteghe-Scuola il cui accreditamento risulti sospeso al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Nei casi di cui ai punti C.1 e C.2, se La Bottega-Scuola non risolve le non conformità che hanno provocato la sospensione entro 12 mesi dalla data del decreto di sospensione, così come previsto dal punto D.10 della Tab. D, verrà predisposta la revoca dell'accREDITAMENTO.

Si specifica che per “punti relativi ai contenuti dei requisiti” si intendono i punti inseriti all'interno della colonna “contenuto del requisito” di cui all'art. 3

ad esempio se le non conformità attribuite riguardassero:

- i punti del requisito II.1.3 e II.1.4.a) vi sarà una penalizzazione con sottrazione di -4 punti dal Monte crediti standard (le non conformità dovranno comunque essere risolte così come previsto dall'art. 5.3.I).
- i punti II.1.4.a), II.1.3 e II.1.4.d) vi sarà una penalizzazione con sottrazione di -6 punti dal Monte crediti standard con la sospensione dall'accREDITAMENTO fino alla soluzione delle non conformità rilevate (così come previsto dall'art. 7 - tabella C – lett. C2)”

L'accREDITAMENTO è revocato nei casi indicati nella seguente tabella D.

Tabella D – Causa Revoca dell'accREDITAMENTO

TIPO	ESITO
D.1 La Bottega-Scuola incorre nella cancellazione dal Registro delle Imprese	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.2 La Bottega-Scuola si viene a trovare in stato di fallimento e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa. In determinati casi, tuttavia, l'amministrazione regionale, previa verifica tecnica dei presupposti, potrà reimmettere in accREDITAMENTO la Bottega-Scuola qualora ne venga fatta richiesta adeguatamente motivata e documentata che dimostri, nel rispetto della normativa vigente, il superamento della crisi dell'impresa la quale perciò risulti in grado di riprendere l'attività precedente per la quale era stata accREDITATA.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.3 Nei confronti del legale rappresentante o del Maestro Artigiano della Bottega-Scuola è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.4 L'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante della Bottega-Scuola o il Maestro Artigiano abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.5 La Bottega-Scuola non rispetta i contratti collettivi o individuali di lavoro	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.6 La Bottega-Scuola non assolve gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.7 La Bottega-Scuola non assolve gli obblighi relativi al versamento dei contributi INPS e/o INAIL	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.8 La Bottega-Scuola si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini dell'accREDITAMENTO, dell'assegnazione di finanziamenti o ai fini	decreto di revoca adottato dalla Regione

dell'acquisizione del riconoscimento di corsi ai sensi dell'articolo 17 lett. b della LR 32/02.	
D.9 La Bottega-Scuola non permette ai funzionari regionali o provinciali o agli operatori dell'eventuale soggetto esterno, laddove individuato, così come previsto all'art. 4, l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.10 La Bottega-Scuola non risolve le non conformità che hanno provocato la sospensione entro 12 mesi	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.11 La Bottega-Scuola esaurisce il proprio "monte-crediti standard" per irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti	decreto di revoca adottato dalla Regione

La revoca dell'accREDITAMENTO viene disposta con decreto del dirigente del competente Settore della Regione Toscana.

La revoca dell'accREDITAMENTO non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca.

La Bottega-Scuola cui sia stato revocato l'accREDITAMENTO non può presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.

La Bottega-Scuola cui sia stato revocato l'accREDITAMENTO è cancellata dall'elenco dei soggetti accREDITATI.

Relativamente alla causa di revoca di cui alla lettera D.12, si precisa che le Botteghe-Scuola che nell'ambito del controllo di mantenimento risultino aver erogato, in due anni consecutivi, esclusivamente attività formativa rivolta a soggetti fruitori di voucher individuale conservano l'accREDITAMENTO purché dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver erogato tale tipologia di attività. In tale caso le Botteghe-Scuola sono tenute a fornire alla Regione idonea documentazione comprovante l'erogazione del/dei voucher individuale/i.

8. Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o sospensione dell'accREDITAMENTO

La sospensione o la revoca dell'accREDITAMENTO di una Bottega-Scuola non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate. Per attività formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell'accREDITAMENTO della Bottega-Scuola, sia già stato approvato/sottoscritto il relativo atto di convenzione/autorizzazione/riconoscimento; la data utile per stabilire se un'attività formativa è da considerarsi avviata o meno, è pertanto quella di stipula della convenzione (nel caso di attività convenzionata) o quella dell'atto di autorizzazione/provvedimento di riconoscimento (rispettivamente nel caso di attività autorizzata o di attività riconosciuta).

Nei casi di attività formative rivolte ad utenti beneficiari di voucher individuale, la sospensione o la revoca dell'accREDITAMENTO di una Bottega-Scuola non pregiudica la conclusione delle attività già avviate, laddove per attività già avviate sono da intendersi attività cui si siano già iscritti soggetti fruitori di voucher.

9. Rinuncia all'accreditamento

E' possibile rinunciare volontariamente all'accreditamento; in tal caso, in presenza di attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.

La Bottega-Scuola accreditata che rinuncia all'accreditamento è cancellata dall'elenco dei soggetti accreditati.

La Bottega-Scuola che rinuncia all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

La Bottega-Scuola che ha rinunciato per due volte all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla rinuncia.

10. Controversie

Eventuali contestazioni mosse dalla Bottega-Scuola devono essere presentate al Settore competente della Regione Toscana, entro 30 giorni dall'evento che ha generato la contestazione.

Qualora la Bottega-Scuola abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica in loco, deve richiederne la registrazione nell'apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente l'audit ed i suoi esiti, non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di audit.

Al fine di risolvere la controversia, il settore competente della Regione Toscana può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Contro le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto della domanda;
- sospensione;
- revoca;
- sottrazione di punteggi
- pronunciamento in merito a controversie

la Bottega-Scuola può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica da parte della Regione della decisione in questione.